



CITTA' DI CHIERI

Comando Polizia Municipale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 84 Chieri, 29/04/2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA N. 64 DEL 25.03.2020: SOSPENSIONE DELLA TARIFFA DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO.

IL SINDACO

- a) Richiamate disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.
- b) Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e s.m. i.;
- c) Visto il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 26 aprile 2020 recante ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A02352) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- d) richiamate le ordinanze n. 55 del 12.03.2020 e n. 64 del 25.03.2020 con le quali veniva disposta la sospensione del pagamento della tariffa sui parcheggi a pedaggiati (c.d. zone blu);
- e) rilevato che dal 4 maggio 2020 vi sarà una ripresa graduale delle attività sospese a causa della pandemia, con incremento dei veicoli circolanti in centro storico alla ricerca di parcheggi;
- f) ritenuto di dover altresì garantire la rotazione negli stalli di sosta a pagamento;
- g) Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;
- h) Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- i) Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;

ORDINA

- 1) LA REVOCA DELL'ORDINANZA N. 64 DEL 25/03/2020 relativa alla temporanea sospensione del pagamento della tariffa sui parcheggi a pagamento (c. d. zone blu);
- 2) Il ripristino del pagamento della tariffa sui parcheggi pedaggiati dal 4 maggio 2020 per le motivazioni in premessa specificate.

AVVERTE

1. Che a norma dell'articolo 3, comma 4 – della Legge 7/8/1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro (60) sessanta giorni dalla

pubblicazione o in via alternativa al Presidente della Repubblica entro (120) centoventi giorni dalla pubblicazione;

2. Che, a norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, il Responsabile del Procedimento è il Vice Comandante della Polizia Municipale Carla QUARANTA;
3. che la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Il Sindaco

SICCHIERO ALESSANDRO / INFOCERT
SPA